



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2012 (14.12)
(OR. en)**

17064/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0333 (NLE)**

**VISA 240
COEST 417
OC 702**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 16881/12 VISA 235 COEST 409

Oggetto: Decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 05.12.2012

1. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia¹.
2. L'accordo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità della Repubblica d'Armenia il 18 ottobre 2012.
3. Il 27 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma² e una proposta concernente la conclusione³ di tale accordo.

¹ Doc. 18413/11 VISA 264 COEST 484 (EU RESTRICTED).

² Doc. 16881/12 VISA 235 COEST 409.

³ Doc. 16883/12 VISA 236 COEST 410.

4. Nella riunione del gruppo "Visti" del 27 novembre 2012 le delegazioni sono state informate del fatto che la presidenza intende far adottare dal Consiglio dell'11 dicembre 2012 la decisione concernente la firma, previa messa a punto giuridico-linguistica del testo, allo scopo di procedere alla firma a Bruxelles il 17 dicembre 2012, a margine del consiglio di cooperazione con l'Armenia.
5. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
6. La decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen alle quali l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
8. La decisione e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dal gruppo dei giuristi-linguisti. I testi messi a punto figurano rispettivamente nei documenti 16900/12 VISA 237 COEST 411 OC 693 e 16913/12 VISA 238 COEST 414 OC 694.
9. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a proporre che il Consiglio adotti, tra i punti "A" dell'ordine del giorno della sessione dell'11 dicembre 2012, la decisione concernente la firma del suddetto accordo, il cui testo figura nel documento 16900/12 VISA 237 COEST 411 OC 693.

¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.